

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 154

45° anno

13 giugno 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 4
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 6
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 8

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★	Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	10
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	12
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	14
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	16
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	18
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE	20
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE	22
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	24
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 39/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE	25
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	27
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	28

Sommario (*segue*)

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2002, del 19 aprile 2002, che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE, in materia di cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	34

Avvertenza (cfr. terza di copertina)

AVVERTENZA

Le decisioni nn. 31/2002, 42/2002, 43/2002 e 47/2002 del Comitato misto SEE sono state ritirate prima dell'adozione e pertanto non esistono.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/2002

del 19 aprile 2002

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 133/2001 del Comitato misto SEE del 9 novembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/31/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 130 del 12.5.2001, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 211 del 4.8.2001, pag. 25.

- (4) Occorre integrare nell'accordo le modifiche apportate alla direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95), dal capitolo XI dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (*).
- (5) Le modifiche apportate nell'accordo alla direttiva 92/23/CEE del Consiglio devono essere adeguate a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo I dell'allegato II dell'accordo al punto 7 (direttiva 70/387/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 L 0031**: direttiva 2001/31/CE della Commissione dell'8 maggio 2001 (GU L 130 del 12.5.2001, pag. 33).»

Articolo 2

Nel capitolo I dell'allegato II dell'accordo, il punto 45d (direttiva 92/23/CEE del Consiglio) è modificato come segue:

- 1) È inserito il testo seguente:

«, modificata da:

— **1 94 N**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),

— **32001 L 0043**: direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 25).»

- 2) Nel testo dell'adattamento le parole «12 per l'Austria», «17 per la Finlandia» e «5 per la Svezia» sono soppresse.

Articolo 3

I testi delle direttive 2001/31/CE e 2001/43/CE e delle modifiche apportate alla direttiva 92/23/CEE dal capitolo XI dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(*) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 27/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 133/2001 del Comitato misto SEE del 9 novembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli ⁽²⁾, rettificata da GU L 266 del 6.10.2001, pag. 15.
- (3) Occorre integrare nell'accordo le modifiche apportate alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33) dal capitolo XI dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽³⁾.
- (4) Le modifiche apportate nell'accordo alla direttiva 88/77/CEE devono essere adeguate a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo I dell'allegato II dell'accordo il punto 44 (direttiva 88/77/CEE del Consiglio) è modificato come segue:

- 1) Sono inseriti i seguenti tratti:

«— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell' 1.1.1995, pag. 1.

— **32001 L 0027**: direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10), rettificata da GU L 266 del 6.10.2001, pag. 15.»

- 2) Nel testo dell'adattamento le parole «12 per l'Austria», «17 per la Finlandia» e «5 per la Svezia» sono soppresse.

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/27/CE, rettificata da GU L 266 del 6.10.2001, pag. 15, e delle modifiche apportate alla direttiva 92/23/CEE dal capitolo XI dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 28/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 9/96 del Comitato misto SEE del 26 marzo 1996 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto ⁽²⁾.
- (3) A decorrere dal 3 gennaio 2002, la direttiva 2000/14/CE abroga le direttive 79/113/CEE ⁽³⁾, 84/532/CEE ⁽⁴⁾, 84/533/CEE ⁽⁵⁾, 84/534/CEE ⁽⁶⁾, 84/535/CEE ⁽⁷⁾, 84/536/CEE ⁽⁸⁾, 84/537/CEE ⁽⁹⁾, 84/538/CEE ⁽¹⁰⁾ e 86/662/CEE ⁽¹¹⁾ del Consiglio, che sono integrate nell'accordo e vanno pertanto abrogate ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1. Nel capitolo VI dopo il punto 10 (direttiva 86/662/CEE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«10a. **32000 L 0014:** direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 124 del 23.5.1996, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 19.11.1984, pag. 111.

⁽⁵⁾ GU L 300 del 19.11.1984, pag. 123.

⁽⁶⁾ GU L 300 del 19.11.1984, pag. 130.

⁽⁷⁾ GU L 300 del 19.11.1984, pag. 142.

⁽⁸⁾ GU L 300 del 19.11.1984, pag. 149.

⁽⁹⁾ GU L 300 del 19.11.1984, pag. 156.

⁽¹⁰⁾ GU L 300 del 19.11.1984, pag. 171.

⁽¹¹⁾ GU L 384 del 31.12.1986, pag. 1.

2. Nel capitolo VI il testo dei punti 1 (direttiva 79/113/CEE del Consiglio), 2 (direttiva 84/532/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 84/533/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 84/534/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 84/535/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 84/536/CEE del Consiglio), 7 (direttiva 84/537/CEE del Consiglio) e 10 (direttiva 86/662/CEE del Consiglio) è soppresso.
3. Nel capitolo VII il testo del punto 1 (direttiva 84/538/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/14/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 29/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 11/2002 del Comitato misto SEE del 1° marzo 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/30/CE della Commissione, del 2 maggio 2001, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/35/CE della Commissione, dell'11 maggio 2001, recante modifica degli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/39/CE della Commissione, del 23 maggio 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 L 0039**: direttiva 2001/39/CE della Commissione del 23 maggio 2001 (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 70).»
- 2) Al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 L 0035**: direttiva 2001/35/CE della Commissione dell'11 maggio 2001 (GU L 136 del 18.5.2001, pag. 42).»

⁽¹⁾ GU L 110 del 25.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 146 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 136 del 18.5.2001, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 70.

3. Al punto 54zf (direttiva 96/77/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 L 0030**: direttiva 2001/30/CE della Commissione del 2 maggio 2001 (GU L 146 del 31.5.2001, pag. 1).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2001/30/CE, 2001/35/CE e 2001/39/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 30/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 11/2002 del Comitato misto SEE del 1° marzo 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/50/CE della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ⁽²⁾, rettificata dalla GU L 217 dell'11.8.2001, pag. 18.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/52/CE della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo al punto 46a (direttiva 95/31/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 L 0052:** direttiva 2001/52/CE della Commissione del 3 luglio 2001 (GU L 190 del 12.7.2001, pag. 18).»

Articolo 2

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo al punto 46b (direttiva 95/45/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 L 0050:** direttiva 2001/50/CE della Commissione del 3 luglio 2001 (GU L 190 del 12.7.2001, pag. 14), rettificata dalla GU L 217 dell'11.8.2001, pag. 18.»

⁽¹⁾ GU L 110 del 25.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 190 del 12.7.2001, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 190 del 12.7.2001, pag. 18.

Articolo 3

I testi della direttiva 2001/50/CE, rettificata dalla GU L 217 dell'11.8.2001, pag. 18, e della direttiva 2001/52/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 32/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 11/2002 del Comitato misto SEE del 1° marzo 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/36/CE della Commissione, del 2 giugno 1998, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/39/CE della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo al punto 54zk (direttiva 2001/61/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

- «54zl. **396 L 0005:** direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da:
- **398 L 0036:** direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998 (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 23),
 - **399 L 0039:** direttiva 1999/39/CE della Commissione del 6 maggio 1999 (GU L 124 del 18.5.1999, pag. 8).»

⁽¹⁾ GU L 110 del 25.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 167 del 12.6.1998, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 124 del 18.5.1999, pag. 8.

Articolo 2

I testi delle direttive 96/5/CE, 98/36/CE e 1999/39/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 33/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 13/2002 del Comitato misto SEE del 1° marzo 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo al punto 15n [regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione] è inserito il punto seguente:

- «15o. **32001 L 0020:** direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/20/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(1) GU L 110 del 25.4.2002, pag. 5.

(2) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 34/2002

del 19 aprile 2002

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 3/2002 del Comitato misto SEE del 1° febbraio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/308/CE della Commissione, del 31 gennaio 2001, relativa alla procedura per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione denominati «vetures» a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/596/CE della Commissione, dell'8 gennaio 2001, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE relative alla procedura di attestazione di conformità di determinati prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/671/CE della Commissione, del 21 agosto 2001, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini:

- «— **32001 D 0308**: decisione 2001/308/CE della Commissione del 31 gennaio 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 25),
- **32001 D 0596**: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33),

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 107 del 18.4.2001, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 235 del 4.9.2001, pag. 20.

- **32001 D 0671**: decisione 2001/671/CE della Commissione del 21 agosto 2001 (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 20).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2001/308/CE, 2001/596/CE e 2001/671/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 35/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 165/1999 del Comitato misto SEE del 26 novembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XXVIII dell'allegato II dell'accordo al punto 1 (direttiva 93/7/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattato:

«— **32001 L 0038**: direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/38/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(¹) GU L 61 dell'1.3.2001, pag. 16.

(²) GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 36/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 117/2001 del Comitato misto SEE del 28 settembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾.
- (3) A seguito della conclusione di accordi tra il Liechtenstein e i Paesi Bassi, la Norvegia e la Germania, nonché tra la Norvegia e il Lussemburgo, occorre aggiornare tre adattamenti del regolamento (CEE) n. 574/72,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

«— **32001 R 1386**: regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).»

- 2) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

«— **32001 R 1386**: regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1.

- 3) L'adattamento g) del punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] è modificato come segue:
- A. Il testo, ma non il titolo, del punto 132 (LIECHTENSTEIN — PAESI BASSI) è sostituito dal testo seguente:
- «Articoli 2-6 dell'accordo del 27 novembre 2000 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.»
- B. Il testo, ma non il titolo, del punto 141 (NORVEGIA — GERMANIA) è modificato come segue:
- «Articolo 1 della Convenzione del 28 maggio 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché spese di controllo medico-amministrative.»
- C. Il testo, ma non il titolo, del punto 147 (NORVEGIA — LUSSEMBURGO) è modificato come segue:
- «Articoli 2-4 dell'accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1386/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 37/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 73/2001 del Comitato misto SEE del 19 giugno 2001 ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori ⁽²⁾ consolida alcuni atti attualmente integrati nell'allegato IX dell'accordo.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/34/CE.
- (4) La direttiva 2001/34/CE abroga alcuni atti attualmente integrati nell'accordo, compresi atti con adattamenti SEE.
- (5) Gli adattamenti SEE apportati agli atti abrogati dalla direttiva 2001/34/CE devono essere mantenuti, purché non prevedano disposizioni transitorie divenute prive di oggetto,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Il testo del punto 24 (direttiva 79/279/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«**32001 L 0034**: direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) L'articolo 41 della direttiva non si applica.

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le date di cui all'articolo 90 della direttiva sono le seguenti:

Islanda: 1° gennaio 1994,

Liechtenstein: 1° gennaio 1997,

Norvegia: 1° gennaio 1994.»

2) I testi del punto 25 (direttiva 80/390/CEE del Consiglio), del punto 26 (direttiva 82/121/CE del Consiglio) e del punto 27 (direttiva 88/627/CEE del Consiglio) sono soppressi.

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/34/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 38/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 19/2002 del Comitato misto SEE del 1° marzo 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2001, che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XIII dell'accordo al punto 17d (direttiva 95/50/CE del Consiglio) è inserito quanto segue:

«, modificata da:

- **32001 L 0026**: direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2001 (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 23).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/26/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ⁽³⁾ siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 110 del 25.4.2002, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 168 del 23.6.2001, pag. 23.

⁽³⁾ Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 39/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 159/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XVIII dell'accordo al punto 10 (direttiva 89/655/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 L 0045:** direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46).»

*Articolo 2*I testi della direttiva 2001/45/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(1) GU L 65 del 7.3.2002, pag. 38.

(2) GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 40/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 9/2002 del Comitato misto SEE del 1° febbraio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/573/CE del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo al punto 32aa (decisione 2000/532/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 D 0573**: decisione 2001/573/CE del Consiglio, del 23 luglio 2001 (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).»*Articolo 2*I testi della decisione 2001/573/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 20.⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 41/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 9/2002 del Comitato misto SEE del 1° febbraio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/368/CE della Commissione, del 18 maggio 1998, che adegua conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2408/98 della Commissione del 6 novembre 1998 che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/816/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, che adegua, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo al punto 32c [regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio] sono inseriti i seguenti tratti:

- «— **398 D 0368**: decisione 98/368/CE della Commissione del 18 maggio 1998 (GU L 165 del 10.6.1998, pag. 20).
- **398 R 2408**: regolamento (CE) n. 2408/98 della Commissione del 6 novembre 1998 (GU L 298 del 7.11.1998, pag. 19).
- **399 D 0816**: decisione 1999/816/CE della Commissione, del 24 novembre 1999 (GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45).»

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 165 del 10.6.1998, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 298 del 7.11.1998, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

Articolo 2

I testi delle decisioni 98/368/CE e 1999/816/CE e del regolamento (CE) n. 2408/98 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 44/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 25/2002 del Comitato misto SEE del 1° marzo 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo il testo del punto 9 [regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione] è sostituito dal testo seguente:

«**32001 R 2020**: regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2020/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 110 del 25.4.2002, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 45/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 25/2002 del Comitato misto SEE del 1° marzo 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 ⁽²⁾, rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 ⁽³⁾, rettificato da GU L 295 del 13.11. 2001, pag. 34,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 19c [regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

«— **32001 R 1920**: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.»;

- 2) al punto 19l [regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione] è inserito quanto segue:

«, modificato da:

— **32001 R 1921**: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.»;

⁽¹⁾ GU L 110 del 25.4.2002, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49.

3) dopo il punto 19l [regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«19m. **32001 R 1920**: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.

19n. **32001 R 1921**: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1920/2001 e (CE) n. 1921/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 46/2002****del 19 aprile 2002****che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE, in materia di cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 165/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/704/CE della Commissione, del 26 settembre 2001, che abroga la decisione 97/150/CE che istituisce un Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile ⁽²⁾.
- (3) La decisione 97/150/CE deve essere abrogata ai fini dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nel secondo sottotrattino (decisione 97/150/CE della Commissione) del primo trattino dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo n. 31 dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32001 D 0704**: decisione 2001/704/CE della Commissione, del 26 settembre 2001, che abroga la decisione 97/150/CE che istituisce un Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 20).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 258 del 27.9.2001, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND
